



REGOLAMENTO COMITATO DI PARTECIPAZIONE

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	NOME FILE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1.0	1/4/13	EMISSIONE	Comitato di Partecipazione			
1.1	30/11/20	REVISIONE	201217_ComitatoPartecipazione _LeQuerce_CI			

REGOLAMENTO COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Art. 1

ORGANISMO RAPPRESENTATIVO DEGLI OSPITI, DEI FAMILIARI E DELLE ASSOCIAZIONI

Come previsto dalla normativa in materia, la struttura residenziale favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo degli ospiti, dei familiari e delle associazioni denominato "Comitato di Partecipazione degli Ospiti" d'ora in avanti denominato "Comitato".

Il Comitato svolge compiti di:

- collaborazione con la struttura per migliorare la qualità del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni agli ospiti e alle famiglie;
- promozione di azioni ed iniziative integrative al fine di elevare la qualità di vita degli ospiti;
- partecipazione alla fase concertativa (qualora prevista dalla normativa vigente).

Il Comitato è tenuto a rispettare lo Statuto e i Regolamenti esistenti all'interno della struttura.

La costituzione ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 2

COSTITUZIONE DEL COMITATO

I componenti del Comitato si riuniscono in assemblea costitutiva, convocata la prima volta su invito della Direzione della struttura, affinché scelgano i propri rappresentanti.

L'assemblea costitutiva determina al suo interno i criteri specifici per la nomina dei propri rappresentanti.

Per ogni ospite è ammesso un solo familiare; il familiare che risulta firmatario del verbale di accettazione del paziente ha diritto di priorità alla partecipazione all'assemblea costitutiva. In caso di assenza o indisponibilità momentanea può delegare per iscritto un altro familiare in rappresentanza. Il familiare conserverà la sua qualità fintanto che l'ospite risiederà nella struttura.

In presenza di un amministratore di sostegno o tutore legale, saranno costoro che avranno titolo per rappresentare l'ospite o per delegare formalmente altra persona a questa funzione.

L'assemblea nominerà al proprio interno un Comitato elettorale di tre membri che seguirà e controllerà la regolarità delle elezioni redigendo apposito verbale.

L'assemblea costituita per essere valida dovrà raggiungere il quorum del 51% del numero complessivo dei familiari degli ospiti in prima convocazione, mentre dovrà raggiungere il quorum del 40% in seconda convocazione. Affinché sia garantito il quorum in seconda convocazione, ogni familiare potrà servirsi di delega. È ammessa una sola delega per ogni familiare. Saranno eletti i primi 2 candidati che conseguiranno il maggior numero di voti; a parità di voti sarà eletto il familiare più anziano d'età.

L'assemblea costitutiva designerà i candidati che si sono posizionati al terzo e quarto posto quali supplenti dei rappresentanti dei familiari; essi subentreranno in caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti del Comitato. I subentranti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

L'assemblea costitutiva conclude i lavori con la designazione dei componenti del Comitato e la definizione dell'ordine del giorno della prima riunione del Comitato così eletto. Tale ordine del giorno dovrà includere la nomina del Presidente e del Segretario.

Art. 3

RAPPRESENTATIVITÀ

Il Comitato è rappresentativo se risulta composto da:

- 2 rappresentanti degli ospiti;
- 1 rappresentante delle famiglie;
- 1 rappresentante delle associazioni di volontariato che operano all'interno della struttura;
- 1 rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti del malato;
- 1 rappresentante dei sindacati pensionati maggiormente rappresentativi a livello regionale;
- 1 rappresentante della Consulta regionale per l'handicap.

In deroga a tale composizione, qualora non fossero disponibili tutte le suddette figure, il Comitato sarà considerato comunque rappresentativo se risulterà composto da almeno 4/7 del totale dei previsti componenti di cui almeno uno in rappresentanza degli ospiti o delle famiglie.

Art. 4

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Nella prima riunione i membri del Comitato dovranno eleggere al loro interno il Presidente ed il Segretario.

Il Segretario, alla scadenza del mandato, resterà in carica fino all'elezione del nuovo Comitato, organizzando le nuove designazioni.

Art. 5

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Le funzioni del Presidente sono:

- mantenere i rapporti tra il Comitato e la Direzione della struttura;
- farsi portavoce presso la Direzione della struttura delle problematiche relative agli ospiti ed ai familiari;
- convocare, previo avviso scritto alla Direzione della struttura, l'assemblea costitutiva per procedere alla designazione del nuovo Comitato o alla sostituzione dei rappresentanti dimissionari;
- intrattenere rapporti con le Aziende Usl e le altre Istituzioni sanitarie regionali, nonché con il Presidente della Conferenza dei Sindaci.

Art. 6

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Le funzioni del Segretario sono:

- Informare i componenti del Comitato in relazione alle comunicazioni del Presidente o alle comunicazioni della Direzione della struttura;
- Attuare le procedure per la convocazione del Comitato, nonché, dell'assemblea costitutiva
- Redigere e custodire i verbali delle riunioni.

Art. 7

DURATA DEL COMITATO

Il Comitato resta in carica tre anni.

Sei mesi prima dello scioglimento, il Presidente dovrà stabilire i tempi e le modalità di convocazione dell'assemblea costitutiva per la nomina dei componenti del nuovo Comitato.

Art. 8

RAPPORTI TRA COMITATO E DIREZIONE DELLA STRUTTURA

Il Presidente del Comitato farà pervenire alla Direzione della struttura comunicazione scritta della data, dell'ora e dell'ordine del giorno delle riunioni del Comitato con almeno 15 giorni di preavviso.

Qualora si ritenesse necessaria la presenza di un rappresentante della struttura nella riunione del Comitato, dovrà essere inoltrata richiesta scritta e motivata alla Direzione della struttura.

Art. 9

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

Il Comitato sarà organizzato secondo norme regolamentari interne che dovranno essere approvate a maggioranza, così come le modifiche, ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

I componenti del Comitato dovranno partecipare con regolarità alle sedute; in caso di assenza la stessa dovrà essere giustificata al Presidente del Comitato. Dopo tre assenze ingiustificate e consecutive il rappresentante decadrà dall'incarico. Sarà cura del Presidente individuare idoneo sostituto.

Il Segretario del Comitato provvederà a richiedere idonea sede per le riunioni.

I locali assegnati saranno accessibili previa richiesta da inoltrare alla Direzione della struttura almeno 7 giorni prima dalla data prefissata.

La tempistica delle riunioni sarà stabilita dal Presidente con non meno di due riunioni per ogni anno solare.

In caso di votazione, nell'impossibilità di raggiungere la maggioranza dei voti espressi, il presidente assumerà la decisione.

Art. 10

INCOMPATIBILITÀ CON GLI INCARICHI

Sono incompatibili con la nomina a componente del Comitato gli amministratori pubblici, i componenti delle ASL, i dipendenti ed i dirigenti della struttura.

ART. 11

SPESE

Sono a carico della struttura le sole spese generali, comprese quelle per la stampa e la spedizione degli inviti, relative alle nomine per la costituzione del Comitato.

ART. 12

NORME TRANSITORIE

Il Presidente, in collaborazione con il Segretario, dovrà adempiere a quanto previsto dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne i contenuti dell'Art. 2 relativi alla convocazione dell'Assemblea costitutiva per la costituzione del nuovo Comitato.